



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

N. 6/2009

## Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù"

### IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il D.P.C.M. in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito il "Fondo per le politiche giovanili";

**VISTO** il Decreto Ministeriale in data 21 giugno 2007, recante: "Istituzione del Fondo per le Politiche Giovanili";

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, 10 dicembre 2007, e 19 dicembre 2008, concernenti l'approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009;

**VISTO** il decreto in data 23 gennaio 2008 del Capo Dipartimento *pro tempore* della soppressa Struttura di Missione denominata: "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" (di seguito: "POGAS"), recante: "Bando per la presentazione dei progetti di azioni in favore dei giovani ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007";

**VISTO** l'art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

**VISTO** il D.P.R. in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù"**

**VISTO** il D.P.C.M. in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;

**VISTO** il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della gioventù, On.le Giorgia Meloni;

**VISTO** il D.P.C.M. in data 20 giugno 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, di istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù", posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura generale;

**CONSIDERATO** che, in virtù dei sopra citati decreto-legge n. 85/2008, D.P.C.M. in data 13 giugno 2008 e D.P.C.M. 20 giugno 2008, risultano trasferite alla Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù" parte delle competenze in precedenza esercitate dal POGAS, la cui attività amministrativa risulta cessata, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 59/2008, il giorno 7 giugno 2008, tra le quali rientrano le attività di valutazione e selezione dei progetti afferenti il "Bando per la presentazione dei progetti di azioni in favore dei giovani ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007";

**VISTI** i D.P.C.M. in data 22 luglio 2008 ed in data 4 febbraio 2009, di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, al dott. Andrea Sergio Fantoma, di Responsabile della Struttura di missione denominata "Dipartimento della gioventù";

**RITENUTO** che negli uffici del soppresso POGAS è stato rinvenuto un formale elenco dei progetti classificati come afferenti la procedura denominata "Progetti di azione a favore dei giovani", che tale elenco riporta un totale di n. 379 progetti e che in locali idonei alla custodia è stato rinvenuto un numero di plichi corrispondente a quello indicato nel suddetto elenco;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento in data 20 ottobre 2008, con il quale è stata costituita la Commissione per l'esame e la selezione dei progetti afferenti il più volte sopra citato "Bando per la presentazione dei progetti di azioni in favore dei giovani ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007";

**RITENUTO** che nel corso dei lavori della Commissione sono pervenuti, dalla Commissione preposta al diverso bando denominato: "Progetti in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva", due ulteriori plichi, per mero errore materiale classificati dal soppresso POGAS quali afferenti la procedura di valutazione ora menzionata ed allegati ai relativi atti, ma in realtà riferiti al bando di cui al presente decreto;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Struttura di missione “Dipartimento della Gioventù”

**RITENUTO** che nel corso dei lavori della Commissione è pervenuto un ulteriore progetto, inviato dal proponente a mezzo raccomandata A/R nel mese di aprile dell'anno 2009, e dunque ben oltre il termine ultimo di presentazione fissato alla data del 30 aprile 2008, e come tale immediatamente escluso dal procedimento di valutazione in quanto palesemente intempestivo;

**RITENUTO** che nel corso dei lavori della Commissione è emerso che n. 5 plichi, per mero errore materiale classificati dal soppresso POGAS quali afferenti la procedura di valutazione di cui al presente decreto, contenevano in realtà ordinaria corrispondenza destinata al medesimo POGAS ovvero ad altre strutture amministrative, ovvero ancora documentazione riferita a diverse procedure di valutazione progettuali, ed in quanto tali sono stati inoltrati ai rispettivi destinatari;

**RITENUTO** che nel corso dei lavori della Commissione è emerso che diversi plichi, per mero errore materiale classificati dal soppresso POGAS quali autonomi progetti, contenevano in realtà atti integrativi di altri progetti, ragion per cui la Commissione ha disposto l'unificazione, per l'esame congiunto, della relativa documentazione;

**VISTA** la nota n. DIP/MGIOV0002891P in data 22 maggio 2009, ed i relativi allegati, con la quale il Presidente della Commissione istituita con il citato decreto in data 20 ottobre 2008 ha comunicato l'ultimazione dei lavori affidati alla Commissione medesima, ed ha trasmesso al Dipartimento della Gioventù tutta la documentazione afferente il processo di valutazione;

**RITENUTO** di accogliere l'orientamento, formulato dalla Commissione preliminarmente all'esame delle domande pervenute, di considerare titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie, a parità di punteggio conseguito ed in mancanza di diversi criteri indicati nel Bando, l'anzianità di costituzione del soggetto privato proponente il progetto, di cui all'art. 5, comma 1, del Bando medesimo;

**RITENUTO** di accogliere le proposte conclusive della Commissione;

### DECRETA

#### Art. 1

(Progetti aggiudicatari del co-finanziamento pubblico)

1. Sono individuati, quali beneficiari del diritto al co-finanziamento pubblico di cui al bando in data 23 gennaio 2008, emanato dal Capo Dipartimento *pro tempore* della soppressa Struttura di Missione denominata “Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive”, recante: “Presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù"

2007" (di seguito denominato: "Bando"), i progetti di cui all'allegata "Tabella A", che costituisce parte integrante del presente decreto, nei limiti degli importi indicati nella tabella medesima.

### Art. 2

#### (Riduzione dei finanziamenti)

1. In considerazione di quanto proposto dalla Commissione aggiudicatrice, l'importo del co-finanziamento pubblico concesso risulta ridotto, rispetto a quanto richiesto dai soggetti proponenti, in presenza delle presenti circostanze:
  - a) costi che, in ragione della propria natura ovvero del proprio ammontare, non possono essere posti a carico del bilancio dello Stato in virtù di leggi, regolamenti, ovvero delle stesse disposizioni contenute nel Bando. Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi, non dà luogo a riduzione del finanziamento, bensì all'esclusione dalla procedura di valutazione, la mancata allegazione ovvero l'erronea redazione dell'autocertificazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. g), ovvero la violazione dell'articolo 8, comma 1, lettera c), in relazione all'art. 11, comma 2, lettere a) e d), del Bando medesimo;
  - b) costi che, ad avviso della Commissione e sulla base dei principi giuridici generali di economicità, efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché sulla base di quanto sancito dall'art. 11, comma 1, lettera a), del Bando, esaminata la documentazione di cui all'art. 7 del Bando medesimo, siano stati giudicati non strettamente necessari per l'attuazione del progetto.
2. Considerata la perdurante necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi progettuali, e valutati i costi considerati all'uopo necessari dagli stessi soggetti proponenti, quali autocertificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e), del Bando, in sede di sottoscrizione delle Convenzioni tra il Dipartimento della Gioventù ed i soggetti proponenti dei progetti ammessi ai sensi dell'art. 1, che abbiano al contempo subito riduzioni del co-finanziamento pubblico ai sensi del comma 1 del presente articolo, sarà richiesto agli aggiudicatari di assicurare formalmente il co-finanziamento a proprio carico dell'intero importo differenziale tra il valore complessivo del progetto ed il co-finanziamento pubblico accordato. Il rifiuto ad aderire alla condizione di cui al presente comma darà luogo alla decadenza dal beneficio dell'ammissione al co-finanziamento pubblico.

### Art. 3

#### (Decadenza dal beneficio – Soggetti idonei)

1. Daranno luogo a decadenza dal beneficio dell'ammissione al co-finanziamento pubblico:
  - a) l'omesso invio, nei termini che saranno successivamente comunicati, della documentazione prevista da leggi e regolamenti preliminare alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui all'art. 11, comma 4, del Bando, ivi inclusa la fideiussione a garanzia delle somme eventualmente anticipate dall'Amministrazione, richiesta in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù"**

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140;

- b) l'assenza, non adeguatamente giustificata con congruo anticipo, del rappresentante legale del soggetto proponente il progetto, nel luogo, nella data e nell'ora che saranno successivamente comunicati ai fini della sottoscrizione della convenzione;
  - c) il rifiuto a sottoscrivere la convenzione;
  - d) il rifiuto a sottoscrivere la clausola di cui all'art. 2, comma 2, limitatamente ai progetti destinatari di riduzione dell'importo del co-finanziamento pubblico richiesto;
  - e) ogni altra ipotesi prevista da leggi e regolamenti vigenti.
2. L'esclusione dalla graduatoria, e la conseguente decadenza dal beneficio dell'ammissione al co-finanziamento pubblico, sono adottate con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento non impugnabile mediante ricorso amministrativo-gerarchico.
  3. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, saranno dichiarati, con separati provvedimenti, ammessi al diritto al co-finanziamento pubblico i progetti di cui all'allegata "Tabella B", che costituisce parte integrante del presente decreto, nell'ordine della graduatoria.
  4. Trova applicazione anche nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 3 quanto sancito dagli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, del presente decreto.

### **Art 4**

(Progetti non idonei. Progetti pervenuti intempestivamente. Progetti esclusi dalla valutazione perché inammissibili)

1. Per motivi afferenti esclusivamente la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati, non sono resi pubblici gli elenchi dei progetti giudicati inidonei, per aver conseguito un punteggio inferiore a 61/100, nonché dei progetti esclusi dalla valutazione in quanto pervenuti oltre i termini previsti dal Bando ovvero giudicati inammissibili dalla Commissione di valutazione per violazione delle disposizioni contemplate da leggi, da regolamenti e dal Bando medesimo.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono acquisiti agli atti del Dipartimento della Gioventù, presso il quale i soggetti proponenti ed i soggetti attuatori dei progetti possono acquisire informazioni con le modalità indicate nei seguenti articoli.
3. I progetti che non risultino né nell'elenco di cui all'art. 1, né nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, né negli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo, si intendono non pervenuti per disguido postale presso gli uffici della soppressa Struttura di Missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive", circostanza della quale l'Amministrazione, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, non risponde ad alcun titolo.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù"

### Art. 5 (Diritto di accesso)

1. In considerazione di quanto stabilito dagli articoli 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della necessità di contemperare il cosiddetto "diritto di accesso" con il diritto alla riservatezza dei controinteressati, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché con gli obblighi di riservatezza ai quali la Pubblica Amministrazione è tenuta sugli atti d'ufficio ai sensi della normativa vigente, l'accesso agli atti della procedura di cui al presente decreto è disciplinato come segue:
  - a) L'istanza di accesso deve pervenire in forma scritta e deve essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale di un soggetto che risulti agli atti quale proponente ovvero attuatore di un progetto partecipante alla procedura valutativa di cui al presente decreto. Deve essere inoltre accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
  - b) Non saranno prese in considerazione, per mancanza dei requisiti di cui agli articoli 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 3 della legge n.241/90, le istanze provenienti da soggetti risultanti quali aggiudicatari ai sensi dell'art. 1, a meno che non si tratti di soggetti che abbiano subito riduzioni del finanziamento ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e la richiesta attenga espressamente ai motivi della riduzione del finanziamento;
  - c) Non saranno prese in considerazione, ai sensi dell' articolo 22, comma 1, lett. b), della legge n.241/90, ossia per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, istanze successive alla sopravvenuta inoppugnabilità del presente decreto per decorrenza dei termini di cui all'art. 7, comma 2.
2. A seguito del pervenimento della richiesta di accesso agli atti, verrà trasmessa, a cura del Dipartimento della Gioventù, la seguente documentazione:
  - a) Copia dei verbali della Commissione concernenti le sedute nelle quali essa abbia, in via generale, predeterminato i propri parametri di valutazione e/o definito aspetti di dubbia interpretazione delle norme del Bando;
  - b) Copia dei verbali delle sedute nelle quali il progetto, di cui il soggetto che ha proposto istanza di accesso risulti formalmente essere proponente ovvero attuatore, è stato esaminato e sottoposto a valutazione;
  - c) Copia della scheda di valutazione riferita al progetto di cui il soggetto che ha proposto istanza di accesso risulti formalmente essere proponente ovvero attuatore.
3. Nell'ambito della documentazione trasmessa, verranno debitamente rese illeggibili le parti concernenti dati sensibili di terzi, la cui divulgazione non sia al contempo di alcun interesse ai fini della tutela dei diritti e degli interessi legittimi del soggetto istante.
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/90, senza necessità di alcuna autorizzazione espressa da parte del soggetto che abbia avanzato istanza di accesso, la



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù"

documentazione di cui al comma 2 è trasmessa altresì al soggetto controinteressato, che si individua fin d'ora nel soggetto proponente del progetto che risulti collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria di cui all'art. 1.

### Art. 6 (Trasparenza)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, i soggetti che risultino quali proponenti ovvero attuatori di progetti oggetto della procedura valutativa di cui al presente decreto, i quali non risultino menzionati nelle tabelle di cui agli articoli 1 e 3, comma 3, possono acquisire informazioni in merito al punteggio conseguito (progetti "inidonei"), ovvero ai motivi che hanno indotto la Commissione ad escludere i progetti medesimi dalla valutazione (progetti "intempestivi" e/o "inammissibili") inviando, non oltre 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto, una richiesta all'indirizzo di posta elettronica: [politichegioventu@governo.it](mailto:politichegioventu@governo.it).
2. Alla richiesta verrà dato seguito, con risposta in forma impersonale inviata a mezzo posta elettronica, entro 10 giorni dal pervenimento della stessa. Non verranno prese in considerazione istanze pervenute da indirizzi di posta elettronica non chiaramente riconducibili ai soggetti di cui al comma 1.

### Art. 7 (Termini e modalità di impugnazione)

1. Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica.
2. E' ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso con il quale sarà resa nota l'avvenuta divulgazione, sul sito web ufficiale del Dipartimento della Gioventù ( [www.gioventu.it](http://www.gioventu.it) ), del testo integrale del presente decreto e dei relativi allegati. Entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine è alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
3. Istanze concernenti la mera correzione di errori materiali saranno prese in considerazione solo ove pervenute entro 30 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 2.

Roma, **3 GIU. 2009**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
dott. *Andrea Sergio Fantana*